

Ordinanza sul diritto di separazione e di pegno della Confederazione per le scorte obbligatorie

531.212

del 6 luglio 1983

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12 a 15, 41 e 52 capoverso 1 della legge dell'8 ottobre 1982¹⁾ sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Sezione 1: Oggetto del diritto di separazione e di pegno

Art. 1 Estensione

¹ Il diritto di separarsi dalla massa e quello di pegno si estendono a tutte le merci della scorta obbligatoria, la cui qualità e quantità siano definite nel contratto per scorte obbligatorie, nel suo allegato o nel modulo d'impegno.

² Se il volume di queste merci è inferiore a quello stipulato nel contratto, tutte le merci dello stesso genere appartenenti al depositario delle scorte obbligatorie sono considerate scorta obbligatoria giusta il capoverso 1, fino a concorrenza del quantitativo mancante, anche se non si trovano nel luogo pattuito e non corrispondono alle specie, qualità, provenienza o voci della tariffa doganale definite nel contratto.

³ Laddove la scorta obbligatoria non esista più, subentrano, in sua vece, in ugual estensione e valore, le eventuali pretese di risarcimento del depositario.

Art. 2 Nascita del diritto di separarsi dalla massa

¹ La Confederazione diventa proprietaria della scorta obbligatoria e, se è il caso, subentra nelle pretese di risarcimento nel momento in cui:

- a. il depositario della scorta sia dichiarato in fallimento (art. 175 LEF²⁾);
- b. il depositario della scorta ottenga una moratoria concordataria o straordinaria (art. 294 e 317c LEF²⁾), o
- c. il giudice differisca la dichiarazione di fallimento giusta gli articoli 725³⁾, 764, 817 o 903 del Codice delle obbligazioni⁴⁾.

² La proprietà passa direttamente alla Confederazione senza trasferimento formale del possesso.

RU 1983 963

¹⁾ RS 531

²⁾ RS 281.1

³⁾ Ora: art. 725a

⁴⁾ RS 220

Art. 3 Nascita del diritto di pegno

¹ La Confederazione ottiene un diritto di pegno (in primo rango) sulla scorta obbligatoria o, se è il caso, sulle pretese di risarcimento nel momento in cui l'ufficio d'esecuzione:

- a. procede al pignoramento di merci della scorta obbligatoria o di pretese di risarcimento, nell'ambito di una procedura d'esecuzione in via di pignoramento;
- b. notifica il precetto esecutivo nell'ambito di una procedura d'esecuzione in via di realizzazione del pegno costituito su merci della scorta obbligatoria o su pretese di risarcimento.

² Il diritto di pegno della Confederazione sorge direttamente e senza costituzione formale.

Sezione 2: Separazione nel fallimento**Art. 4** Insinuazione delle pretese

¹ L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale) insinua all'Ufficio dei fallimenti, nel termine previsto nell'articolo 232 capoverso 2 numero 2 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento¹⁾:

- a. il diritto della Confederazione al rimborso delle somme da essa pagate, nei limiti della sua garanzia (art. 11 cpv. 1 LAP), ai mutanti del depositario della scorta obbligatoria;
- b. il diritto di separarsi dalla massa e le pretese di risarcimento, trasferite alla Confederazione, del depositario della scorta obbligatoria.

² Simultaneamente, l'Ufficio federale comunica all'ufficio dei fallimenti la quota del credito della Confederazione non presumibilmente coperta dal valore delle merci oggetto della scorta obbligatoria (ammontare probabile della somma scoperta).

Art. 5 Inventario

Il diritto di proprietà della Confederazione sulla scorta obbligatoria, come anche le eventuali pretese di risarcimento trasferite alla Confederazione, sono menzionati nell'inventario con le parole «trasferiti alla Confederazione».

Art. 6 Accertamento del diritto di separarsi dalla massa

¹ L'amministrazione dei fallimenti decide circa il riconoscimento o il rigetto del diritto della Confederazione di separarsi dalla massa (art. 242 LEF¹⁾).

² Se l'Ufficio federale promuove azione contro la decisione di rigetto, decide il giudice del luogo del fallimento.

Art. 7 Trattamento ulteriore della scorta obbligatoria

¹ L'Ufficio federale indica all'amministrazione del fallimento se intende assumere la scorta obbligatoria ovvero farla realizzare. Se opta per la realizzazione, deve indi-

¹⁾ RS 281.1

care se intende provvedervi lui stesso o incaricarne l'amministrazione del fallimento.

² Se l'Ufficio federale assume la scorta obbligatoria, l'amministrazione del fallimento procede a una nuova stima. Fa capo, se necessario, a un perito e offre all'Ufficio federale la possibilità di cooperare alla stima.

³ Le controversie concernenti il valore di stima sono composte nell'ambito della procedura di graduazione.

Art. 8 Realizzazione della scorta obbligatoria da parte dell'Ufficio federale

¹ Qualora proceda esso stesso alla realizzazione della scorta obbligatoria, l'Ufficio federale comunica all'amministrazione del fallimento il modo di realizzazione previsto.

² Esso realizza la scorta obbligatoria in modo da ottenere un risultato quanto possibile favorevole.

Art. 9 Graduatoria, somma scoperta

¹ Nella graduatoria, l'amministrazione del fallimento ricapitola, in un sottogruppo dei crediti garantiti da pegno manuale, i «crediti con diritto di pegno o con diritto analogo di prelazione sulla scorta obbligatoria», articolandoli nell'ordine seguente:

- a. crediti dei possessori di locali di deposito con diritto di ritenzione poziore alla pretesa della Confederazione giusta l'articolo 485 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni¹⁾ (art. 12 cpv. 2 LAP);
- b. crediti per i quali l'Ufficio federale ha annunciato il diritto di separazione, con l'indicazione della somma ammessa;
- c. crediti dei fondi di garanzia e di analoghe istituzioni con diritto di prelazione immediatamente successivo alla pretesa della Confederazione (art. 13 cpv. 2 LAP);
- d. crediti di altri creditori con diritto di pegno o di ritenzione successivo alle summenzionate pretese (art. 12 cpv. 2 LAP).

² La somma scoperta è uguale alla differenza tra la somma pagata dalla Confederazione a titolo di garanzia, da una parte, e il prodotto della realizzazione o le eventuali pretese di risarcimento, dedotte le spese d'amministrazione e di realizzazione, dall'altra.

³ Se l'Ufficio federale assume la scorta obbligatoria senza realizzarla, la somma scoperta è pari alla differenza tra la somma pagata a titolo di garanzia e il valore di stima (art. 7 cpv. 2).

⁴ Il credito della Confederazione relativo alla somma scoperta è collocato nella classe dei creditori non privilegiati, con menzione del diritto di separarsi dalla massa.

Art. 10 Ripartizione

¹ Realizzata la scorta obbligatoria, l'amministrazione del fallimento o l'Ufficio federale ripartisce il ricavo tra i creditori, nell'ordine stabilito nell'articolo 9 capover-

¹⁾ RS 220

so 1. Dal ricavo sono previamente dedotte le spese di amministrazione e realizzazione della scorta. L'eventuale eccedenza rimasta dopo la ripartizione è devoluta alla massa.

² Se l'Ufficio federale assume la scorta obbligatoria senza realizzarla, il valore di stima (art. 7 cpv. 2) è sostituito al prodotto della realizzazione.

³ L'Ufficio federale presenta all'amministrazione del fallimento un conteggio relativo alla ripartizione.

Sezione 3: Separazione nella procedura concordataria

Art. 11 Insinuazione delle pretese; inventario

¹ Entro il termine previsto dall'articolo 300 capoverso 1 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento¹⁾, l'Ufficio federale insinua al commissario le pretese della Confederazione (art. 4).

² Per la compilazione dell'inventario si applica per analogia l'articolo 5.

Art. 12 Contestazione di pretese

Se il credito della Confederazione, il suo diritto di separarsi dalla massa o il trasferimento alla stessa di pretese di risarcimento è contestato, l'autorità dei concordati, su proposta del commissario, assegna all'Ufficio federale un termine perentorio per far valere le pretese in giustizia (art. 310 LEF¹⁾). L'azione dev'essere proposta al giudice del luogo in cui si svolge la procedura concordataria.

Art. 13 Stima

¹ Se l'Ufficio federale assume la scorta obbligatoria o se la realizzazione potrà essere presumibilmente conclusa soltanto dopo l'omologazione del concordato, il commissario procede a una nuova stima. Se necessario, fa capo a un perito e offre all'Ufficio federale la possibilità di partecipare alla stima.

² Le controversie inerenti al valore di stima sono decise dal giudice del luogo in cui si svolge la procedura concordataria.

Art. 14 Realizzazione e ripartizione

¹ Se la realizzazione potrà essere conclusa presumibilmente prima dell'omologazione del concordato, l'Ufficio federale comunica al depositario della scorta obbligatoria il modo di realizzazione previsto. Per la realizzazione, si applica l'articolo 8 capoverso 2.

² La ripartizione è retta dall'articolo 10 capoverso 1. L'eventuale eccedenza è consegnata al depositario della scorta obbligatoria.

¹⁾ RS 281.1

³ Se l'Ufficio federale assume la scorta obbligatoria senza realizzarla ovvero se la realizzazione può essere conclusa soltanto dopo l'omologazione del concordato, il valore di stima (art. 13 cpv. 1) è sostituito al ricavo della realizzazione.

⁴ L'Ufficio federale presenta un conteggio al commissario.

Art. 15 Somma scoperta

¹ La somma scoperta è calcolata giusta l'articolo 9 capoverso 2.

² La Confederazione partecipa al concordato per la somma scoperta.

Sezione 4:

Separazione dalla massa in caso di moratoria straordinaria

Art. 16 Insinuazione delle pretese, inventario dei beni

¹ Entro venti giorni dalla pubblicazione della concessione della moratoria straordinaria, l'Ufficio federale insinua all'autorità dei concordati le pretese della Confederazione (art. 4). Notifica una copia dell'annuncio al depositario della scorta obbligatoria.

² Le pretese della Confederazione sono annotate nell'inventario dei beni giusta l'articolo 5.

Art. 17 Trattamento ulteriore della scorta obbligatoria

¹ L'Ufficio federale annuncia senza indugio all'autorità dei concordati e al depositario della scorta obbligatoria se intende assumere la scorta o realizzarla.

² Se l'Ufficio federale intende assumere la scorta obbligatoria ma non può accordarsi con il depositario quanto al valore d'assunzione, la controversia è deferita, ad istanza dell'Ufficio federale, al giudice del luogo in cui fu concessa la moratoria straordinaria.

Art. 18 Realizzazione e ripartizione

¹ L'Ufficio federale comunica al depositario della scorta obbligatoria il modo di realizzazione previsto. È applicabile l'articolo 8 capoverso 2.

² La ripartizione è retta dall'articolo 10 capoversi 1 e 2. L'eventuale eccedenza è consegnata al depositario della scorta obbligatoria.

³ L'Ufficio federale presenta un conteggio al depositario della scorta obbligatoria.

Art. 19 Somma scoperta

La somma scoperta è calcolata giusta l'articolo 9 capoversi 2 e 3. Il relativo credito è remunerato d'interesse e imprescrittibile (art. 13 cpv. 3 LAP).

Sezione 5:**Separazione dalla massa in caso di dilazione del fallimento****Art. 20**

¹ Gli articoli 16 a 19 s'applicano per analogia alla procedura in caso di dilazione del fallimento.

² Il giudice del fallimento deve in ogni caso comunicare all'Ufficio federale la dilazione del fallimento.

³ L'Ufficio federale insinua le pretese al giudice del fallimento o, se è stato nominato un commissario, a quest'ultimo.

Sezione 6:**Diritto di pegno della Confederazione in caso di pignoramento e di realizzazione del pegno****Art. 21** Annuncio obbligatorio del depositario della scorta obbligatoria

Il depositario della scorta obbligatoria deve annunciare senza indugio all'ufficio d'esecuzione che le merci sottostanno al regime delle scorte obbligatorie qualora:

- a. le merci oggetto della riserva obbligatoria o pretese di risarcimento siano pignorate nell'ambito di un'esecuzione in via di pignoramento;
- b. sia stato notificato il precetto esecutivo nell'ambito di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno costituito su merci della scorta obbligatoria o su pretese di risarcimento.

Art. 22 Avviso all'Ufficio federale; insinuazione delle pretese

¹ L'ufficio d'esecuzione informa l'Ufficio federale del pignoramento o dell'apertura dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno.

² L'Ufficio federale insinua all'ufficio d'esecuzione, entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso:

- a. il credito della Confederazione derivante dalla garanzia concessa (art. 11 cpv. 1 LAP);
- b. il diritto di pegno della Confederazione sulla scorta obbligatoria, come anche sulle eventuali pretese di risarcimento del depositario della scorta obbligatoria.

³ Per altro, si applicano le disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento¹⁾ concernenti il pignoramento e la realizzazione del pegno.

Art. 23 Graduatoria e ripartizione

I titolari di crediti giusta l'articolo 9 capoverso 1 lettere a-d sono soddisfatti prima dei creditori del pignoramento.

¹⁾ RS 281.1

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione

L'ordinanza del 26 aprile 1963¹⁾ concernente la preparazione della difesa nazionale economica (diritto di separazione della Confederazione per le scorte obbligatorie) è abrogata. Essa rimane applicabile ai procedimenti già pendenti all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1983.

¹⁾ [RU 1963 373]

